



# Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

## CAPITANERIA DI PORTO - LA MADDALENA

Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - E-mail: [cpamaddalena@mit.gov.it](mailto:cpamaddalena@mit.gov.it) - Sito Web: [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it)

### ORDINANZA

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di La Maddalena,

- VISTO** il “Codice della strada” approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** l’ordinanza n. 8/2010 di questa Capitaneria di porto in data 09/03/2010, recante *“Disciplina della circolazione stradale in ambito portuale”*;
- VISTA** l’ordinanza n. 12/2025 di questa Capitaneria di porto in data 05/03/2025, recante *“Disciplina delle operazioni di imbarco/sbarco, trasporto e movimentazione di merci pericolose nei porti di La Maddalena e Palau”*;
- VISTA** l’ordinanza n. 21/2025 di questa Capitaneria di porto in data 31/03/2025, recante *“Disciplina viabilità e parcheggio in ambito portuale”*;
- VISTA** la circolare n. 38 prot. n. M\_TRA/PORTI/14368 in data 27 ottobre 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per i Porti, recante *“Riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di funzioni nei porti, nel demanio marittimo e nel mare territoriale. Competenza in materia di viabilità portuale”*;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- TENUTO CONTO** delle criticità riscontrate negli ultimi anni all’interno del porto commerciale di La Maddalena, dovute a congestione della viabilità portuale, promiscuità tra flussi pedonali e traffico veicolare, nonché ad assenza di aree idonee e percorsi riservati ai mezzi di emergenza, ai veicoli con merci pericolose e ai mezzi adibiti al trasporto passeggeri (bus, pullman, navette ecc.);
- TENUTO CONTO** dell’istituzione, in ambito portuale, della nuova area destinata a parcheggio pubblico con ingresso da Via Giovanni Amendola;
- CONSIDERATA** la necessità di rimodulare la circolazione veicolare in ambito portuale allo scopo primario di aumentare il livello di sicurezza durante lo svolgimento delle operazioni di imbarco/sbarco dai traghetti in servizio di linea tra La Maddalena e Palau, nonché durante l’instradamento dei veicoli in attesa di imbarco e il deflusso degli stessi in uscita dal porto;

### RENDE NOTO

A partire dalla data odierna la circolazione veicolare nelle aree rientranti all’interno del porto commerciale di La Maddalena (Banchina Incrociatore Trieste, Banchina Corazzata Roma, Banchina Albini e Banchina Zona e relativo piazzale portuale) è rimodulata secondo quanto riportato nello schema di cui all’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente ordinanza.

# **ORDINA**

## **Articolo 1** (Norme generali)

Qualsiasi veicolo che acceda e circoli nell'ambito del porto di La Maddalena deve essere tecnicamente e amministrativamente idoneo alla circolazione stradale come previsto dal vigente Codice della strada. La corrente di traffico nelle corsie di marcia deve avvenire in modo che i veicoli si mantengano sempre, per quanto possibile, lontano dal ciglio banchina (almeno 2 metri). In ogni caso deve essere adottata ogni ulteriore cautela, in modo particolare nelle ore notturne, tenendo sempre conto delle attività che si svolgono in porto, delle particolari tipologie di veicoli e mezzi che circolano in porto, del transito di eventuali pedoni, di situazioni non segnalate, anche improvvise ed imprevedute (quali a titolo indicativo e non esaustivo, asperità, cedimenti, dissesti del manto stradale, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, assenza di idonee recinzioni o barriere a ciglio banchina, carente illuminazione pubblica, depositi temporanei di materiali in ambito portuale, ecc.) nonché delle particolari condizioni atmosferiche, specie in caso di vento forte, di pioggia e/o di visibilità comunque ridotta. In tali circostanze la velocità di percorrenza deve essere ridotta al minimo ovvero a "passo d'uomo".

## **Articolo 2** (Divieti alla circolazione veicolare)

In ambito portuale è fatto divieto ai conducenti di qualunque tipo di veicolo di:

- a) superare la velocità di 10 (dieci) chilometri orari (la velocità dovrà, comunque, essere regolata, entro il predetto limite, in funzione delle condizioni atmosferiche, di visibilità e di traffico);
- b) sostare al di fuori degli spazi contraddistinti da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale prevista dal Codice della strada;
- c) sostare all'interno di qualsiasi area interdetta, anche temporaneamente;
- d) effettuare manovre di sorpasso;
- e) fermarsi e sostare nei passaggi obbligati e in tutte le aree dove i veicoli possano costituire intralcio e pericolo per il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni marittime e portuali, per la viabilità portuale, per l'espletamento dei servizi di emergenza/soccorso, per il movimento di altri veicoli e per il passaggio dei pedoni;
- f) fermarsi e sostare, per motivi di sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità, in prossimità di autocisterne e di unità che effettuano attività di bunkeraggio con liquidi infiammabili o prodotti pericolosi;
- g) fermarsi e sostare nelle vicinanze delle bitte, dei cavi d'ormeggio, sulle rampe e nei tratti antistanti le rampe delle banchine;
- h) transitare, fermarsi e sostare nel raggio di azione di mezzi meccanici da lavoro in movimento, a cui comunque dovrà essere sempre data precedenza negli spostamenti;
- i) transitare, fermarsi e sostare in ambito portuale sprovvisti di regolare carta/biglietto di imbarco per i traghetti di linea ovvero senza apposito permesso di accesso, rilasciato da questa Autorità marittima.

## **Articolo 3** (Circolazione pedonale)

Nel porto commerciale di La Maddalena è fatto divieto ai pedoni di transitare e/o sostare:

- a) nelle zone destinate esclusivamente alla circolazione veicolare;
- b) nella fascia di 2 (due) metri dal ciglio delle banchine portuali, anche laddove non delimitate da apposite barriere; da tale divieto sono esclusi gli operatori portuali, i quali dovranno comunque adottare la massima cautela;
- c) nell'area destinata all'ormeggio e/o disormeggio delle navi; da tale divieto sono esclusi gli operatori portuali, che dovranno comunque adottare la massima cautela.

I pedoni dovranno, comunque, adottare ogni ulteriore attenzione, cautela e prudenza.

È fatto obbligo ai pedoni che si recano al punto di imbarco di seguire il percorso loro riservato e individuato da apposita segnaletica orizzontale, come meglio riportato nell'allegata planimetria.

## **Articolo 4** (Sosta in ambito portuale)

La sosta veicolare in ambito portuale è consentita unicamente nelle apposite aree contrassegnate dalla segnaletica orizzontale e verticale prevista dal vigente Codice della strada.

In caso di utilizzo di parcheggi "riservati" è fatto obbligo, altresì, di esporre in modo ben visibile idoneo permesso rilasciato dalla competente autorità. Nelle restanti zone è fatto assoluto divieto di sosta e di fermata per qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli regolarmente incolonnati all'interno delle corsie di imbarco.

## **Articolo 5**

(Transito e sosta temporanea di pullman turistici, bus, navette e mezzi simili)

In fase di sbarco dal traghetto, i pullman e i mezzi simili adibiti al trasporto di passeggeri (navette, bus, minibus, ecc.) dovranno utilizzare i percorsi riportati nella planimetria allegata alla presente ordinanza. In particolare i suddetti mezzi, una volta sbarcati dal traghetto ormeggiato alla banchina Albini e Corazzata Roma, dovranno posizionarsi nell'area riportata in colore verde dell'allegata planimetria ove sarà consentito l'ingresso a bordo dei propri passeggeri che avranno raggiunto tale area utilizzando i percorsi pedonali previsti. Successivamente il pullman dirigerà per immettersi nella corsia di uscita dal porto.

## **Articolo 6**

(Corsie di imbarco e di sbarco)

La corsia di incolonnamento per l'imbarco sui traghetti, contrassegnata dal numero "4" di cui all'allegata planimetria, è riservata a mezzi pesanti, pullman e veicoli che trasportano merci pericolose. La corsia in colore giallo con l'indicazione "BUS" di cui all'allegata planimetria è dedicata a pullman e mezzi pesanti che devono imbarcare sui traghetti ormeggiati alle banchine Albini e Corazzata Roma.

All'interno della corsia contrassegnata dalle frecce in colore rosso nell'allegata planimetria, riservata al deflusso dei veicoli che sbarcano dai traghetti ormeggiati alla banchina Zonza, sono vietati la sosta e la fermata, nonché il transito pedonale.

## **Articolo 7**

(Segnaletica stradale)

Il posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale per la disciplina della presente ordinanza, nonché la verifica e manutenzione della segnaletica esistente, è a cura dell'amministrazione competente.

## **Articolo 8**

(Abrogazioni)

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 21/2025 citata in premessa.

## **Articolo 9**

(Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca altro o più grave illecito, ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi del Codice della strada, laddove applicabile.

## **Articolo 10**

(Disposizioni finali e pubblicità)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it) (sezione ordinanze).

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Emiliano SANTOCCHINI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82)

## Allegato

